

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1089

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato LOSACCO

Disposizioni per la promozione dell’imprenditoria giovanile
mediante l’istituzione di incubatori scolastici d’impresa

Presentata il 29 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge nasce dall’esigenza di dare risposte concrete alle giovani generazioni in un momento di congiuntura fortemente negativa, consapevoli di quanto importante sia creare le condizioni per restituire competitività al nostro « sistema impresa ».

Con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di attuazione dell’autonomia scolastica, si affida alla scuola secondaria superiore la missione di sviluppare tutte le azioni rivolte a intercettare e a potenziare il tessuto produttivo di appartenenza, con lo scopo di formare figure professionali in linea con le dinamiche dello stesso contesto, interagendo con gli enti locali e promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

È interessante ed emblematica, in risposta di un preciso bisogno espresso dal basso, la necessità di meglio finalizzare l’azione normativa che vede oggi in vigore nell’ambito della programmazione relativa all’alternanza tra scuola e lavoro, la legge n. 53 del 2003, e il relativo decreto legislativo n. 77 del 2005; in ambito di intermediazione per il lavoro, il decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo della legge n. 30 del 2003, e il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011; in materia di alternanza e orientamento al lavoro e alle professioni, la legge n. 99 del 2009 e il decreto legislativo n. 23 del 2010 di attuazione della delega di cui all’articolo 53 della legge n. 99 del 2009; infine, rispetto alle reti territoriali per i servizi di istruzione, formazione e lavoro, certificazione delle competenze, la legge n. 92 del

2012 (riforma del mercato del lavoro) e il relativo decreto legislativo attuativo n. 13 del 2013.

A supporto della progettualità derivata dalla normativa richiamata, in molti istituti scolastici secondari superiori, diffusi nel territorio nazionale, sono sorte realtà avanzate a supporto della programmazione sull'alternanza tra scuola e lavoro come, ad esempio, il «Teseo», un centro servizi per l'innovazione didattica e tecnologica ospitato presso l'IISS «Salvemini» di Fasano (Brescia), nato dall'esigenza, da più parti espressa, di avere a disposizione del territorio spazi, risorse, alta tecnologia e *know-how* dedicati alla ricerca, alla formazione e alla comunicazione basate sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Non si tratta di un caso isolato, vi sono centri risorse in tutte le regioni, istituiti sempre per particolari specificità progettuali, come spazi di opportunità in grado di offrire le ormai non più procrastinabili intesa e integrazione tra istituzioni scolastiche, enti, associazioni e imprese.

A dare conferma e validità all'azione didattica e formativa intrapresa, alla base del nuovo ordinamento del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, si trova proprio la diffusione della cultura del lavoro attraverso il confronto diretto tra le scuole e i soggetti sociali ed economici del territorio.

Il consolidamento di buone pratiche avviate con la diffusione dei percorsi di alternanza tra scuola e lavoro (decreto legislativo n. 77 del 2005, articolo 3, comma 2) e l'istituzione obbligatoria di un comitato tecnico scientifico, all'interno dell'istituzione scolastica, conferma proprio l'esigenza di rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.

Da ultimo, la disciplina stabilita dal decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del

2012, cosiddetto «decreto crescita 2.0», sulla nascita di incubatori certificati, destinati in via esclusiva a iniziative ad altissimo contenuto tecnologico e pertanto, appannaggio del sistema universitario e della ricerca.

Con la presente proposta di legge non ci si vuole sovrapporre a quanto egregiamente già fatto nella precedente legislatura, ma si intende solo svolgere un'azione integrativa rispetto a un differente profilo di intervento, che vede genericamente nell'ecosistema dell'innovazione italiana la chiave di lettura per facilitare i processi di sviluppo dei territori e, quindi, la scuola secondaria superiore come fulcro di questo processo di crescita.

Lo scopo esplicito è una *governance* di sistema regolamentata dal principio di sussidiarietà.

Da qui l'impegno per un'opera, oltre che di sistematizzazione della normativa, di sensibilizzazione a un uso più efficace delle risorse disponibili.

La sfida ci deve pertanto vedere attivi sui fronti:

- 1) del rinnovamento e della promozione del tessuto imprenditoriale locale attraverso la creazione di contesti, come quelli scolastici, dove «naturalmente poter ospitare temporaneamente un'impresa, assisterla e lanciarla sul mercato una volta strutturata»;

- 2) del sostegno e della diffusione dell'innovazione nei processi formativi e nelle modalità di organizzazione del sistema della formazione;

- 3) dello sviluppo di un sistema di raccordo tra gli istituti scolastici, le università, i territori e le aziende tale da favorire l'incontro sinergico tra mondo dell'istruzione e mondo dell'impresa;

- 4) del sostegno alla creazione di ambienti di apprendimento e di diffusione di buone prassi;

- 5) del sostegno all'uso delle nuove tecnologie nella diffusione della conoscenza e della ricerca scientifiche.

Obiettivo finale della presente proposta di legge è quello di riconoscere nella scuola secondaria superiore, elettivamente negli istituti tecnici e professionali, l'ambiente ove sono presenti tutti gli ingredienti per mettere a sistema la creazione di nuovo valore e di nuova ricchezza: risorse materiali e immateriali che sono lì, e che necessitano solo di un percorso chiaro e definito, che faciliti i processi, sperimentando nuove vie per far crescere occupazione e lavoro.

La scuola non può limitarsi a fornire il suo contributo formativo senza avviare realmente al lavoro. Ogni istituto scolasti-

co deve poter offrire istituzionalmente assistenza ai giovani neodiplomati all'interno della stessa offerta formativa.

La sinergia progettuale dovrebbe pertanto nascere, anche stimolata dalla presente proposta di legge, quale risultante di un processo di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale, all'interno di un patto formativo con gli operatori della scuola e non dovrebbe incontrare ostacoli né di tipo logistico, né di impatto economico-sociale poiché si pone naturalmente quale momento di raccordo tra la formazione scolastica e il mondo del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Incubatori scolastici d'impresa).

1. La presente legge è diretta a favorire, in conformità all'ordinamento del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e di cui alla direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, la diffusione della cultura imprenditoriale e la partecipazione a progetti dell'Unione europea attraverso il confronto diretto tra le istituzioni scolastiche e i soggetti sociali ed economici del territorio.

2. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge e, compatibilmente con la disponibilità di strutture, anche immobiliari, adeguate, le istituzioni scolastiche provvedono alla definizione e alla realizzazione di progetti finalizzati all'istituzione di incubatori d'impresa in grado di offrire servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di attività d'impresa e di professionalità promosse dagli studenti che hanno terminato il ciclo di istruzione secondaria di secondo grado o da giovani diplomati entro il venticinquesimo anno di età.

3. L'incubatore scolastico d'impresa di cui al comma 2 svolge attività di supporto nella redazione del piano imprenditoriale, è responsabile dell'accesso a spazi lavorativi all'interno dell'incubatore medesimo e offre servizi di consulenza, formazione e tutoraggio entro i primi cinque anni dall'inizio dell'attività imprenditoriale. L'incubatore scolastico d'impresa che ha sede presso un istituto scolastico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere le attività,

quali spazi riservati anche per poter realizzare attività di laboratorio, accessi alla rete *internet* e riunioni;

b) essere amministrato e diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e di innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente.

4. L'attività svolta dall'incubatore scolastico d'impresa non deve in ogni caso compromettere lo svolgimento dell'attività didattica ordinaria.

ART. 2.

(Agevolazioni per i giovani professionisti).

1. Per favorire la costituzione di imprese, agli studenti che hanno terminato il ciclo di istruzione secondaria di secondo grado o ai giovani diplomati entro il venticinquesimo anno di età che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione e che usufruiscono dei servizi offerti dagli incubatori scolastici d'impresa si applica il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che:

a) nell'anno solare precedente non abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 100.000 euro;

b) nel triennio solare precedente non abbiano effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto o di locazione, anche finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 30.000 euro.

ART. 3.

(Agevolazioni per l'avvio di attività d'impresa).

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare, nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge,

nei confronti delle attività d'impresa che hanno sede o che usufruiscono dei servizi dell'incubatore scolastico d'impresa di cui all'articolo 1, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

ART. 4.

(Adempimenti obbligatori per l'avvio di attività d'impresa).

1. Le attività d'impresa che hanno sede o che usufruiscono dei servizi dell'incubatore scolastico d'impresa di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di depositare il piano imprenditoriale, ferma restando la tutela del segreto industriale, in un registro, non pubblico, depositato presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti, stabilisce principi, modalità e criteri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di deposito.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



17PDL0059580